

COMUNE DI AVELLINO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SERVIZIO S.U.A.P. / ANNONA -

Prot. n. 77 R.O. 06/2/2008

AVELLINO, 06/02/2008

IL SINDACO

PREMESSO:

- CHE l'art. 54 lett. D) del D.P.R. n. 616/77 trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative per la fissazione, sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Regione Campania, degli orari di apertura e chiusura nonché del riposo infrasettimanale degli esercizi pubblici e relative deroghe;

- CHE il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 agli artt. 11, 12 e 13 detta disposizioni in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di merci, compreso l'esercizio del commercio su aree pubbliche, rimettendo alla discrezionalità degli esercenti la determinazione dell'orario di apertura entro la fascia oraria 7,00 - 22,00 di tutti i giorni della settimana con il limite massimo di n. 13 ore giornaliere di apertura e con l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal Comune, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

- CHE, in data 09/01/2008, 11/01/2008 e 04/02/2008 sono state convocate, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 dello stesso Decreto Legislativo, le Associazioni, le Confederazioni e le OO.SS. delle categorie dei commercianti, dei lavoratori del settore e dei consumatori a livello locale nonché l'E.P.T. per l'acquisizione dei rispettivi pareri in merito alla determinazione di detti orari e l'individuazione delle giornate di deroga nonché l'eventuale adozione di altre disposizioni inerenti tali attività commerciali, relativamente all'anno 2008;

VISTI i verbali del 09/01/2008, 11/01/2008 e 04/02/2008;

VISTE le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 nonché del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTO il D.Lgs n. 114/98;

VISTA la L.R. 07.01.2000 n. 1;

VISTA la Legge n. 287/91;

VISTO il Regolamento Comunale sui pubblici esercizi, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 26.02.2001;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

che a partire dal 09/02/2008 e fino al 13/01/2009 i limiti giornalieri di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, dei circoli privati per soli soci e del commercio sulle aree pubbliche, sono così stabiliti:

1) ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

- dalle ore 7,00 alle ore 22,00, per una massimo di n. 13 ore giornaliere.

2) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- dalle ore 7.00 alle ore 15.00, per i mercati rionali giornalieri e mercato bisettimanale;

- dalle ore 7.00 alle ore 22.00, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

4) CHIUSURA INFRASETTIMANALE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

- A) Settore **ALIMENTARE** (compresi gli esercizi di vendita di uccelleria e relativi mangimi, articoli per caccia e pesca, rivendite di gas liquido in bombole ed esercizi di panificazione con vendita sul luogo di produzione) nel **POMERIGGIO del GIOVEDI'**.
- B) Settore **NON ALIMENTARE** (compresi gli esercizi di vendita di elettrodomestici e radio-TV) il **LUNEDI' MATTINA** ad eccezione degli esercizi sottoelencati, i quali, per esigenze di carattere locale connesse alle attività degli utilizzatori degli articoli commercializzati, osserveranno la chiusura infrasettimanale nel **POMERIGGIO del SABATO**:
ferramenta, colori e vernici, legnami, vetri in lastre, prodotti chimici, auto e moto, motonautica ed accessori, materiali edili ed igienico - sanitari, arredi sacri ed articoli religiosi, macchine per scrivere e per cucire, apparecchi per la riproduzione visiva e sonora e relativi accessori, materiale elettrico ed altri articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, esercizi per la fornitura di articoli per parrucchieri e cartolibrerie.

E' data facoltà ai titolari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sia del settore alimentare che di quello non alimentare di derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale, per il periodo di vigenza dell'ordinanza.

Anche nei giorni festivi, è data facoltà ai titolari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sia del settore alimentare che di quello non alimentare di derogare all'obbligo della chiusura, per il periodo di vigenza dell'ordinanza.

Per quanto riguarda, poi, l'obbligo della chiusura domenicale, per il periodo di vigenza dell'ordinanza, è data facoltà ai titolari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sia del settore alimentare che di quello non alimentare di derogare:

- a) la prima e l'ultima domenica di ogni mese, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, per un massimo di n. 13 ore;
- b) le altre domeniche di ogni mese, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, per un massimo di n. 6 ore;
- c) tutte le domeniche del mese di dicembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, per un massimo di n. 13 ore, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 11 della Legge 114/98.

In questo modo, si è inteso pianificare le possibili aperture domenicali, con le finalità di ottenere una maggiore adesione di commercianti e partecipazione dei consumatori.

Quindi, la facoltà di deroga per l'intera giornata della prima e ultima domenica del mese ha lo scopo di rendere certa, sia per i commercianti che per i consumatori, due domeniche di shopping per ogni mese.

La facoltà di deroga, poi, per la sola mattina delle altre domeniche del mese è motivata dall'opportunità di conciliare diverse e contrapposte esigenze di commercianti e consumatori.

Tali facoltà di deroga sono finalizzate alla modernizzazione dei tempi del commercio cittadino, con l'intento di venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori, di incentivare il processo di sviluppo delle attività commerciali cittadine e di favorire i livelli occupazionali, realizzando la migliore integrazione tra la distribuzione tradizionale e le grandi strutture di distribuzione commerciale.

Può essere disposta direttamente con ordinanza sindacale la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura, per il periodo di vigenza dell'ordinanza, in occasione di eventi di svago, intrattenimento e/o culturali, organizzati dall'Amministrazione comunale, o, comunque, al solo fine di promuovere le attività commerciali.

Nei periodi 1-31 agosto ed 1-31 dicembre, l'orario di termine delle operazioni mercatali potrà essere protratto fino all'orario di chiusura previsto per le attività commerciali in sede fissa, previa richiesta e, comunque, solo in caso di specifica ordinanza sindacale.

La spesa supplementare per la pulizia delle aree interessate in occasione delle proroghe di cui innanzi cederà a totale carico degli operatori interessati.

3) PUBBLICI ESERCIZI

- **Esercizi di Tipo "A" e "B" (Ristoranti, trattorie, bar, ecc.):** dalle ore 06.00 alle ore 03.00, per un minimo di n. 4 ore al giorno, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Tale orario potrà essere protratto fino alle ore 6,00 nei giorni di Carnevale e S. Silvestro.

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi dovrà essere osservato anche dai circoli privati per soli soci solo per quanto concerne la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 86 del T.U. n. 773/1931.

- **Esercizi di Tipo "C" e "D" (Locali di intrattenimento e svago, ecc.):** si applica l'art. 8 comma 4) della Legge n. 287/1991.

- **Sale da gioco:** dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

Qualsiasi diffusione sonora per effetto di trattenimenti con musica dal vivo o con musica comunque diffusa dovrà terminare all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22,00, fatta salva motivata autorizzazione sindacale in deroga, mentre all'interno degli stessi tale diffusione è consentita inderogabilmente sino e non oltre le ore 24,00 anche negli esercizi comunque autorizzati alla protrazione dell'orario di chiusura.

Tali trattenimenti od esecuzioni a carattere sonoro dovranno essere eseguiti ad un livello sonoro che non arrechi disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone, rispettando i limiti massimi stabiliti dall'art. 6 del DPCM 1 marzo 1991, il quale prevede che durante il periodo notturno le sorgenti sonore fisse non superino il limite massimo di accettabilità di 55 dBA in zona A (centro cittadino) e 50 dBA in zona B (aree limitrofe) e che il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse nelle abitazioni, non superi i 30 dBA.

E' data facoltà ai titolari dei pubblici esercizi di cui all'art. 1 della Legge n. 425/71 di derogare all'obbligo di chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, fermo restando l'obbligo da parte dei titolari che non volessero avvalersi di tale facoltà di esporre all'interno del locale, in modo ben visibile, un cartello indicante il giorno di chiusura settimanale, con anticipo di almeno venti giorni.

E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di n. 2 ore consecutive.

Gli stessi esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'apposizione di cartello ben visibile.

Per questa disposizione, in caso di violazione, si applica la sanzione prevista dal 2° comma dell'art. 10 della Legge n. 287/91, come sostituito dall'art. 12 del D.L. n. 480/94.

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 11, capo IV, del D.Lgs. n. 114/98 (Orari di apertura e chiusura) le seguenti tipologie di attività:

le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai complessi turistici ed alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora tali attività siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, le sale cinematografiche.


E' fatto obbligo agli esercenti di esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura nonché la mezza giornata di riposo infrasettimanale.

Il Comando della Polizia Municipale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ai cui trasgressori (esclusi i titolari dei pubblici esercizi, nei cui confronti saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del vigente Regolamento Comunale per i pubblici esercizi, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 26.02.2001, dall'art. 10 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, dall'art. 186 del Regolamento del TULPS – R.D. 6 maggio 1940 n. 635, così come modificato dall'art. 221 bis, comma 1, nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3) dovranno essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del D.Lgs n. 114/98.


DEMANDA

al Servizio S.U.A.P. / Annona del Settore Attività Produttive, al Comando di Polizia Municipale, alla Questura di Avellino, al Comando Carabinieri di Avellino, al Comando Guardia di Finanza di Avellino e all'ASL AV2 i consequenziali adempimenti in merito.

Servizio ANNONA/SUAP
- dott.ssa Maria De Rosa -



II DIRIGENTE
- Arch. Antonio Fusco -



Per IL SINDACO
L'ASSESSORE alle Attività Produttive
- Avv. Nicola Micera -

